

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Convenzione Leasing Strumentale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in locazione finanziaria.



## Convenzione Leasing Strumentale



### Che cosa è assicurato?



#### GARANZIA A ALL RISKS

La Società si impegna ad assicurare, per i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione distinti per i diversi settori (agricoltura, movimento terra, strumentale generico), i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate (nuove o usate), concesse dal Contraente in locazione finanziaria ai Conducenti causato da qualsiasi evento, salvo le delimitazioni di seguito espresse.



#### GARANZIA B RISCHI NOMINATI

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità indicate in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati esclusivamente da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- furto e rapina;
- eventi atmosferici;
- caduta di aeromobili
- acqua condotta;
- fumo;
- eventi sociopolitici;



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ di deterioramento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- ✗ causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- ✗ causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o da dolo del Conducente;
- ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ dovuti a smarrimento ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ✗ verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei beni assicurati. Si precisa che sono esclusi i danni da urto, collisione e ribaltamento e qualsiasi altro danno verificatosi durante la circolazione su strada per il quale è prevista la copertura di legge;
- ✗ verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a beni per i quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei beni assicurati;
- ai conduttori elettrici esterni ai beni assicurati;
- al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati.

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Conducente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato o il Conducente provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ indiretti da qualsiasi causa originati.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili e cose su di essi installati, i natanti e cose su di essi installate, le attrezzature di varo, attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria (es. Talpe);
- 2) containers, macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- 3) cose di natura estetica e promozionale;
- 4) beni di valore singolo superiore ad Euro 3.000.000,00;
- 5) beni che hanno più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- 6) Limite massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per Conducente/Sublocatario.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



### Ci sono i limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.

## Responsabilità civile verso terzi



### Che cosa è assicurato

Sono assicurati:

- ✓ I danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto di locazione finanziaria.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- ✗ le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso

L'assicurazione non copre:

- ✗ i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso dei beni assicurati;
- ✗ i danni agli altri beni dati in locazione dall'Assicurato;
- ✗ i danni da furto;
- ✗ tutti i rischi di responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ✗ i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- ✗ i danni da inquinamento in genere;
- ✗ i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- ✗ i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.



### Ci sono i limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo.

I limiti di indennizzo, gli obblighi dell'Assicurato sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.



### Dove vale la copertura?

Le garanzie sono operanti qualora i beni assicurati siano utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzati nei paesi dell'Unione Europea con raddoppio dei deducibili minimi di polizza (copertura automatica max. 15 contratti annui).



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene sottoscritto il verbale di consegna e collaudo.

Nel caso in cui alla data di sottoscrizione del modulo di adesione, il verbale di consegna e collaudo dovesse essere stato già sottoscritto, la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione. La copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza,

L'aderente può recedere dall'adesione fino al sessantesimo giorno dopo la stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec